



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Mauro Mocci	- Presidente -
Tiziana Maccarone	- Consigliere -
Davide De Giorgio	- Consigliere --
Chiara Besso Marcheis	- Consigliere -
Andrea Penta	- Consigliere Rel.

Oggetto:

Cancellazio ne volontaria dall'albo degli avvocati - Interruzion e processo
--

CC

16/09/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4111/2025 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, come
da procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, come da procura speciale
allegata al ricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1425/2024 della Corte di appello di L'Aquila
depositata il 19/11/2024 e notificata il 17/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dal
Consigliere Andrea Penta.

FATTI DI CAUSA



1. La [REDACTED] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 958/2014 con cui il Tribunale di Teramo aveva ingiunto alla medesima il pagamento dell'importo di euro 15.000,00, oltre interessi e spese, in favore di [REDACTED] a titolo di somma anticipata da quest'ultimo, per conto della società, in favore dell'Impresa individuale [REDACTED] di [REDACTED] incaricata dalla opponente, appaltatrice dei lavori di edificazione e fornitura infissi presso un fabbricato di proprietà del [REDACTED] in [REDACTED]. Nell'opposizione la società opponente deduceva l'inesistenza del credito, considerato che le somme anticipate dal [REDACTED] erano state già detratte nella fattura n. [REDACTED] del 5.3.2014 relativa ad altre lavorazioni eseguite dalla società [REDACTED] in favore del [REDACTED]. Deduceva anzi che, in realtà, era il [REDACTED] debitore nei suoi confronti dell'importo di euro 6.230,44 in forza della fattura citata e della fattura n. 3 posta a base della pretesa monitoria. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, per la condanna di [REDACTED] al pagamento dell'importo di euro 6.230,44, quale debito nei confronti della [REDACTED] s.r.l., nonché per la condanna di [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti dalla società opponente per l'illegittimo comportamento tenuto dal [REDACTED] e dal suo avvocato, contrario ai generali principi di buona fede e correttezza (da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa).
2. Il Tribunale di Teramo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, condannando, per l'effetto, [REDACTED] a corrispondere in favore della [REDACTED] s.r.l. la somma di euro 2.875,44, iva inclusa.
3. Sull'impugnazione della [REDACTED] s.r.l., la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] sulla base di un unico motivo. La [REDACTED] s.r.l. ha resistito con controricorso.



In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del punto n. 5 dell'art. 366 c.p.c., sollevata dalla resistente. Quest'ultima sostiene che nel frontespizio del ricorso, presentato dinanzi a questa Corte, sarebbe assolutamente carente e incerta l'indicazione del nominativo del procuratore e difensore di [REDACTED] [REDACTED] ovvero, leggendo l'atto, non si comprenderebbe chi sia l'avvocato, munito di procura speciale, che rappresenta il ricorrente.

Sebbene, il frontespizio del ricorso per cassazione potrebbe prestarsi ad equivoci [«[REDACTED] nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto (fasc. Cass. Atti n. 3), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec: [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] alla via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] c.f. [REDACTED]

([REDACTED]) ed il recapito dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]»], lo stesso va letto unitamente alla procura *ad litem*, espressamente richiamata, dalla quale si evince in modo nitido che il [REDACTED] ha rilasciato la procura speciale all'Avv. [REDACTED].

2. Con l'unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 301 c.p.c., essendo intervenuta la interruzione del processo per cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Teramo del suo difensore (Avv. [REDACTED]) in data 7.8.2024, prima della pubblicazione della sentenza della Corte d'appello di L'aquila, emessa il 12.11.2024 e pubblicata il 19.11.2024.

1.1. Il motivo è infondato.

La questione delle ricadute della cancellazione volontaria di un difensore dall'albo degli avvocati su un processo pendente è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 3702 del 13/02/2017.



In tale pronuncia sono state formulate le seguenti considerazioni:

- a) la cancellazione dall'albo produce i propri effetti di perdita dello *ius postulandi* (quanto meno nel lato attivo) prima e a prescindere dalla relativa comunicazione ai mandanti ad opera del procuratore cancellatosi;
- b) applicare puramente e semplicemente l'art. 85 c.p.c. alla cancellazione volontaria dall'albo tutela soltanto la parte avversa a quella il cui procuratore si sia cancellato dall'albo, e non anche la parte dal medesimo assistita;
- c) ciò che è consentito al mero procuratore rinunciante non è consentito a quello che addirittura si cancella dall'albo, poiché il primo non perde la propria capacità come soggetto professionalmente abilitato, il secondo sì;
- d) l'esercizio della professione da parte dell'avvocato non iscritto all'albo è comunque vietato dalla legge professionale, oltre ad integrare il delitto di cui all'art. 348 c.p.;
- e) l'art. 301, comma 1, c.p.c. può essere inteso come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello *ius postulandi* (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello *status* di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia).

Questa impostazione è stata avallata da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020, secondo cui la cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello *status* di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo.

La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo (Cass., Sez. L, Sentenza n. 30616 del 28/11/2024).



Va in quest'ottica valorizzato l'indirizzo secondo cui il principio in base al quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14520 del 10/07/2015). In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024 ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni.

Orbene, nel caso di specie, la delibera di cancellazione è del 7/08/2024, allorquando l'attività difensiva si era totalmente conclusa, ovvero quando il difensore poi cancellatosi aveva già depositato la comparsa conclusionale (21/05/2024) e la memoria di replica (12/06/2024) e il fascicolo era già stato rimesso (in data 14/06/2024) al Collegio per la decisione. Ciò sarebbe in linea, peraltro, con l'impostazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4947 del 21/05/1999, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26319 del 11/12/2006, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10112 del 30/04/2009) secondo cui gli eventi riguardanti il difensore della parte previsti dall'art. 301 c.p.c. determinano automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata anche se intervenuti tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione (ma non anche, quindi, se intervenuti dopo che erano state depositate le note conclusive e che il Collegio si era riservato per la decisione). In tal senso si veda altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25641 del 17/12/2010, alla cui stregua la cancellazione del difensore dall'albo professionale (in quel caso per motivi disciplinari) determina automaticamente l'interruzione del processo (ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza) "ove verificatasi prima della chiusura della discussione".



3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.

Il Presidente

Dott. Mauro Mocci



Numero registro generale 4111/2025

Numero sezionale 1875/2026

Numero di raccolta generale 25636/2026

Data pubblicazione 21/09/2026

